



COMUNE DI GONZAGA
Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE
ENTRATE**

Testo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 8 del 2/2/2022

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Costituzione del Fondo
- Articolo 3 - Destinazione del Fondo
- Articolo 4 - Trattamento accessorio
- Articolo 5 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche incaricato di posizione organizzativa, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Economico Finanziario

Articolo 2 - Costituzione del Fondo incentivi entrate

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 2% delle riscossioni relative ad atti di accertamento IMU, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) il 3% delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, relative ad atti di accertamento IMU notificati dall'ente;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 - Destinazione del Fondo

1. Il Fondo, per il primo anno di applicazione del presente regolamento, è ripartito in una quota massima del 10% da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e nella quota del 90% da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente di cui all'art. 4.

2. Tale ripartizione può essere variata annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, su proposta del Responsabile del Settore Finanziario, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Finanziario , privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base dell'apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate riferito alle concrete attività svolte sui maggiori accertamenti notificati, stabilendo le seguenti percentuali:

- Responsabile di P.O. 40%
(il soggetto che sottoscrive gli atti del procedimento di accertamento/riscossione coattiva)
- Personale dell'ufficio tributi 50%
- Personale del settore finanziario 10%

Le quote attribuite sono erogabili successivamente all'adozione del Responsabile Finanziario del provvedimento di cui al comma 7.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

7. Ai fini della liquidazione del relativo incentivo, il Responsabile del settore competente assume il relativo provvedimento con cui certifica la prestazione effettuata e la completezza della funzione svolta nonché l'importo definitivo da liquidare; la proposta di liquidazione dell'incentivo eventualmente dovuto al Responsabile del Settore Finanziario deve essere comunicata al Segretario comunale che provvederà al rilascio di nulla osta con nota firmata e trasmessa al Responsabile del settore proponente per la successiva approvazione del provvedimento finale.

Articolo 5 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.